

Civile Sent. Sez. 1 Num. 22836 Anno 2016

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 09/11/2016

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

SOCIETA' GESTIONE CREDITI BP S.C.P.A. (C.F. 01868261205), quale mandataria della Banca Popolare di Novara in forza di procura a rogito notaio Carosiello in data 4 febbraio 2008 registrata a Novara in pari data, in persona del legale rappresentante dott. Mario Antoniazzi, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Franco Grillo ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Francesco Torre in Roma, Piazza Sant'Andrea della Valle n. 6

UV

712  
2016



- ricorrente -

contro

FALLIMENTO INDUSTRIE BARATTA S.R.L.

- intimato -

e sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO INDUSTRIE BARATTA S.R.L. (C.F. 01359630066),  
in persona del curatore avv. Gabriella Angela Massa,  
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce  
al controricorso, dall'avv. Mario Menghini (C.F.  
MNGMRA33S25H501T) ed elett.te dom.ta presso lo studio  
del medesimo in Roma, Via Vittoria Colonna n. 32

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

SOCIETA' GESTIONE CREDITI BP S.C.P.A.

- intimata -

avverso il decreto del Tribunale di Alessandria deposi-  
tato il 27 maggio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 5 aprile 2016 dal Consigliere dott. Carlo  
DE CHIARA;

udiro per la ricorrente principale l'avv. Francesco  
TORRE;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale  
l'avv. Cristoforo PARISI, per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge-



nerale dott. Anna Maria SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Alessandria ha respinto l'opposizione della Società Gestione Crediti BP s.c.p.a. allo stato passivo del fallimento Industrie Baratta s.r.l., dal quale era stata esclusa la prelazione ipotecaria relativa al credito per cui agiva l'opponente di € 3.131.573,39. Ha ritenuto che il presidente del consiglio di amministrazione della società (poi) fallita, che aveva sottoscritto l'atto di concessione dell'ipoteca, fosse privo del relativo potere: gli era stata conferita, infatti, con delibera consiliare del 30 marzo 2000, «la legale rappresentanza della società e tutti i necessari poteri affinché, agendo in nome, per conto e nell'interesse della società, avesse a rappresentarla in tutti gli affari, atti e stipulazione di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente il suo normale esercizio di gestione», e nel normale esercizio di gestione non potevano includersi atti «che creano vincoli duraturi sui beni sociali e ponendoli al rischio di diminuzione e/o dispersione».

Il Tribunale ha altresì condannato l'opponente alle spese processuali.



La Società Gestione Crediti BP s.c.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La curatela fallimentare ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per due motivi. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell'art. 2475 bis c.c. per avere il Tribunale considerato senz'altro opponibile alla banca ricorrente limitazioni dei poteri rappresentativi del legale rappresentante della società viceversa opponibili, ai sensi della norma invocata, esclusivamente nel caso sussista la prova che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno della società.

1.1. - Il motivo, ammissibile a dispetto dell'eccezione di parte controricorrente, essendo la censura ben indirizzata avverso la *ratio* della decisione impugnata, è altresì fondato.

A mente del secondo comma dell'art. 2475 bis, cit., «le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società».





Il Tribunale, invece, ha ritenuto di applicare nella specie il «limite del "normale esercizio di gestione"», risultante dall'atto di nomina del legale rappresentante della società, senza avere accertato se la controparte avesse agito intenzionalmente a danno della società stessa.

2. - Restano assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, con i quali si contesta che l'operazione di cui trattasi eccedesse i limiti indicati nel predetto atto di nomina.

3. - Resta assorbito, altresì, il ricorso incidentale, avente ad oggetto le sole statuizioni sulle spese processuali, destinate a cadere per effetto della cassazione del decreto impugnato in accoglimento del ricorso principale.

4. - Il decreto impugnato va in conclusione cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato al § 1.1 e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, nonché il ricorso incidentale, cassa il de-

creto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Alessandria in diversa composizione.